I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1534/69 DEL CONSIGLIO
del 29 luglio 1969
relativo al concorso del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione orientamento, per il 1970

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 17/64/CEE del Consiglio, del 5 febbraio 1964, relativo alle condizioni di concorso del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1892/68 (2), per beneficiare del concorso del Fondo, ciascun progetto deve inserirsi nel quadro di un programma comunitario elaborato conformemente all'articolo 16 del suddetto regolamento ;

considerando che i programmi comunitari non sono ancora stati adottati ; che pertanto i progetti che il Fondo deve finanziare per il 1970 non hanno potuto essere stabiliti in funzione di tali programmi ; che è di conseguenza necessario non applicare le disposizioni dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 17/64/CEE per le domande di concorso presentate per il 1970 ;

considerando che, conformemente all'articolo 20, paragrafo 1, primo comma, prima frase, del regolamento n. 17/64/CEE, le domande di concorso della sezione orientamento del Fondo devono essere presentate annualmente alla Commissione anteriormente al 1° ottobre ; che risulta necessario prorogare fino al 15 dicembre 1969 e al più tardi fino al 31 marzo 1970, il termine fissato per la presentazione delle domande per il 1970, al fine di facilitare i lavori preparatori degli Stati membri concernenti la presentazione delle domande e di ridurre, nell'interesse dei richiedenti, il periodo che intercorre tra la presentazione della domanda e la decisione della Commissione ;

considerando che una parte degli stanziamenti disponibili della sezione orientamento per il 1970 deve essere accantonata allo scopo di consentire il finanziamento delle misure particolari da prendere in seguito alle decisioni che saranno adottate nel settore delle strutture agrarie dopo l'esame del memorandum della Commissione al Consiglio concernente la riforma dell'agricoltura nella Comunità ;

considerando che è opportuno portare al 45 % il concorso massimo possibile del Fondo per i progetti relativi alle strutture di produzione ;

considerando che le difficoltà attuali sui mercati di taluni prodotti agricoli giustificano un concorso superiore al 25 % dell'importo degli investimenti soltanto per determinati progetti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le disposizioni dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 17/64/CEE, non sono applicabili ai progetti che formano oggetto delle domande di concorso del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione orientamento, presentate per il 1970.

Articolo 2

Il termine fissato all'articolo 20, paragrafo 1, primo comma, prima frase, del regolamento n. 17/64/CEE, per la presentazione delle domande di concorso del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione orientamento, per quanto concerne le domande di concorso per il 1970, è prorogato nel modo seguente ; ciascuno Stato membro deve presentare la metà dei progetti previsti per il 1970 entro il 15 dicembre 1969, la parte rimanente al più tardi entro il 31 marzo 1970.

(1) GU n. 34 del 27. 2. 1964, pag. 586/64.
(2) GU n. L 289 del 29. 11. 1968, pag. 1.

Articolo 3

Gli stanziamenti disponibili del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione orientamento, dell'importo di 285 milioni di unità di conto sono così ripartiti :

1. Una frazione è destinata al finanziamento delle misure previste nelle disposizioni seguenti :

   a) articolo 12, paragrafo 3, del regolamento n. 159/66/CEE del Consiglio, del 25 ottobre 1966, relativo a disposizioni complementari per l'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1) ;

   b) articolo 12, paragrafo 4, del regolamento n. 159/66/CEE ;

   c) articolo 1 del regolamento (CEE) n. 350/68 del Consiglio, del 27 marzo 1968, relativo al contributo finanziario della Comunità alle spese derivanti dalle inchieste sul patrimonio suinicolo effettuate dagli Stati membri (2).

2. Una frazione, dell'importo di 160 milioni di unità di conto, è destinata al finanziamento dei progetti ai sensi dell'articolo 13 del regolamento n. 17/64/CEE.

3. La frazione rimanente è destinata al finanziamento delle misure particolari da prendere in seguito alle decisioni che saranno adottate nel settore delle strutture agrarie dopo l'esame del memorandum della Commissione al Consiglio concernente la riforma dell'agricoltura nella Comunità.

Articolo 4

In deroga all'articolo 18, paragrafo 1, primo trattino, del regolamento n. 17/64/CEE, il concorso del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione orientamento, può raggiungere il 45 % dell'importo dell'investimento per taluni progetti presentati per il 1970, conformi alle condizioni dell'articolo 11, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento n. 17/64/CEE, salve le disposizioni dell'articolo 18, paragrafo 1, secondo trattino, di detto regolamento.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 29 luglio 1969.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. LARDINOIS

(1) GU n. 192 del 27. 10. 1966, pag. 3286/66.
(2) GU n. L 76 del 28. 3. 1968, pag. 4.